

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE

PROFESSIONE GEOMETRA

News professionali



N. 4 2015



ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA"

VITA DI CATEGORIA

PAG. 1

- LE CATEGORIE PROFESSIONALI E IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
- CORSO DI LAUREA SPECIFICO PER I GEOMETRI
- LE PROFESSIONI TECNICHE SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO CON EQUITALIA
- ASSEMBLEA TEGOVA
- EXPO 2015:UNA VETRINA PER I GEOMETRI ITALIANI
- IL COMANDANTE GEOMETRA DI EXPO 2015: ROMANO BIGNOZZI
- CIPAG: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- CIPAG: GIORNATA DELLA PREVIDENZA A NAPOLI
- VALUTATORI IMMOBILIARI
- UNO STUDENTE DEL CAT SUL PODIO DELLE OLIMPIADI
- ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE

NEW TECNICHE

PAG. 7

- PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE: GUIDA INAIL
- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
- DETERMINAZIONE DEI VALORI DI ASSORBIMENTO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI: LINEE GUIDA
- ITACA- LINEE GUIDA PER LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI NEI LAVORI PUBBLICI
- RAPPORTO ISPRA PER IL CONSUMO DEL SUOLO
- COSTRUIRE IL FUTURO: QUALITA', SALUBRITA', INNOVAZIONE, BENESSERE – Un articolo da scaricare sull'edilizia "Costruire in Qualità, Costruire in Salubrità" – "Build Quality, Build in Healthiness"
- BONIFICA SITI AMIANTO : Nuova Circolare
- EDILIZIA SCOLASTICA – LINEE GUIDA

NEW FISCALI

PAG. 13

- RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI – Circolare Agenzia delle Entrate
- STUDI DI SETTORE
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: SCADENZA GIUGNO
- DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA SULLE CARTELLE PAGATE IN RITARDO
- IMU-TASI-TARI
- TASSE E RIVALUTAZIONE TERRENI INCOLTI
- QUOTAZIONI OMI

- FOTOVOLTAICO NELLE ZONE COLPITE DA CALAMITA'
- DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- ACQUISTI IMMOBILIARI AGEVOLATI ANCHE SENZA CONVENZIONE AL ROGITO
- ACCONTO CEDOLARE SECCA
- BONUS BEBE': PATONO LE DOMANDE
- STUDI DI SETTORE: DISPONIBILE IL SOFTWARE PER LE SEGNALAZIONI 2014
- DETRAZIONI PER LE SCHERMATURE ESTERNE: UNA GUIDA DELL'ENEA
- IRREGOLARITA' CATASTALI DA PAGARE CON F24 DAL 1 GIUGNO 2015
- RISPARMIO ENERGETICO: UN RIEPILOGO DELLE SPESE DETRAIBILI
- SANATORIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ENTRO GIUGNO
- EQUITALIA ATTIVO LO SPORTELLO SUGGERIMENTI
- EQUITALIA COME PAGARE I DEBITI A RATE
- DETRAIBILI LE SPESE DI ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI TECNICI
- DAL 1° MAGGIO E' POSSIBILE MODIFICARE IL 730 ONLINE
- DETRAZIONI FISCALI PER I FAMILIARI A CARICO
- COME DETRARRE LE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

SENTENZE

PAG. 28

- IVA DETRAIBILE SULLE RISTRUTTURAZIONI PER ATTIVITA' AFFITTACAMERE
- REDDITOMETRO: E' SUFFICIENTE PRSENTARE I PREGRESSI?
- APPALTI: L'OMESSA INDICAZIONE DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA E' FALSO IN GARA
- GEOMETRA DIRETTORE LAVORI: RESPONSABILITA'
- ESPROPRIAZIONI
- TENDE DA SOLE: PER L'INSTALLAZIONE NON OCCORRE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
- E' REATO REALIZZARE UNA TETTOIA SENZA IL PERMESSO DI COSTRUIRE
- GAZEBO IN CENTRO STORICO: NECESSARIO IL PERMESSO A COSTRUIRE
- IL CONCORDATO PREVENTIVO NON SALVA DAL REATO PENALE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO IVA
- IMPOSSIBILE PER LA STAZIONE APPALTANTE DISAPPLICARE IL DURC
- RIPARTIZIONE ONERI CONDOMINIALI
- DISTANZE MINIME TRA EDIFICI
- SICUREZZA NEI CANTIERI: LE RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE LAVORI
- CONDOMINIO: MODIFICA DEL VERBALE

NOTIZIE DAL WEB

PAG. 36

- IL CIBO A DOMICILIO SI ORDINA SU GOOGLE
- SUPERFACE 3 NON SUPPORTA WINDOWS 10
- NIENTE MARCHIO EUROPEO PER SKYPE
- LA MUSICA CLASSICA RALLENTA IL BATTITO CARDIACO

- BENESSERE & POLLICE VERDE
- IL COLORE GIALLO: SI NEGLI AMBIENTI CONFINATI
- COME SMACCHIARE I TESSUTI
- COME CALCOLARE LE CALORIE DELLA GIORNATA
- IL FORMAGGIO AL CARBONE

IN EVIDENZA

PAG. 39

- LA TRANSAZIONE FISCALE

ALLEGATI PER I SOCI

- IL QUADERNO DELLE SUCCESSIONI
- GUIDA ALL'IVA IN EDILIZIA
- GUIDA ALLE MULTE: L'ESPERTO RISPONDE
- LE NUOVE IMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE per i trasferimenti immobiliari a cura del notaio Cariello

Per ricevere i suddetti opuscolo è necessario associarsi seguendo le indicazioni riportate a pagina 6



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

www.donnegeometra.it

e-mail: professionegeometra@donnegeometra.it, donnegeometra@libero.it

 **Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questo opuscolo.**

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra”

oppure

“Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra”

Carissimi *Lettori e Lettrici*,

che il periodo in cui viviamo sia caratterizzato da sostanziali cambiamenti è noto a tutti. Trasformazioni che ci hanno modificato usi e consumi, convinzioni e tradizioni, abitudini, gusti, scelte e non sappiamo dove ci porteranno ancora.

Sempre più spesso siamo chiamati in prima linea per scelte coraggiose, in controtendenza e a volte drastiche, per difendere la propria vita e tutelare un presente, che diventa a volte altalenante.

E' vero che i cambiamenti sono l'essenza della vita, ma accade che modificazioni repentine minano la nostra stabilità e la serenità, portandoci dentro un circuito di inquietudine, paura, apprensione e preoccupazione.

Abbiamo ricevuto l'educazione, che il tutto passa...ma non è mai semplice affrontare con serenità sfide e i cambiamenti che la vita nei vari stadi ci costringe ad attraversare ed accettare. Restare incastrati nella crisi che questo momento di passaggio comporta è il rischio maggiore perché anziché trasformare la difficoltà in possibilità e scoperta di nuovi e sani modi di essere, restiamo intrappolati nella paura che la novità possa rendere ancora più precario il vivere.

In tutto questo, **la casa è l'argomento che suscita ancora un vasto interesse**, sia negli addetti ai lavori e produttori, che nel cuore di ogni comune cittadino.

La casa è rifugio, certezza, sicurezza, affetto, investimento. Un punto fermo!

Ma la casa non sempre è così "amica"!!!

L'**Organizzazione Mondiale della Sanità** con l'**Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo** (OCSE) ha presentato in occasione di tre giorni dedicati all'ambiente a Haifa (Israele) un rapporto allarmante.



Il documento dell'OMS analizza per la prima volta in assoluto il costo economico degli effetti sulla salute dell'inquinamento out-door e in-door nei 53 paesi della regione. Si scopre così che oltre il 90% dei cittadini nella regione europea ogni anno è esposto a livelli di polveri sottili sopra i limiti OMS, causa di 482mila morti premature nel 2012 da malattie cardiache e respiratorie, circolatorie, ictus e tumore dei polmoni.

Il dato forse meno conosciuto, è però quello legato all'**inquinamento dell'aria interna** che, sempre nel 2012 ha determinato altre 117.200 morti premature, cinque volte di più nei paesi a basso e medio reddito che nei paesi ad alto reddito. In altre parole, si può dire che la morte o la malattia di almeno un europeo su quattro possa essere ricondotta all'inquinamento ambientale. La situazione peggiore sul fronte "costi economici assoluti", spiegano gli autori del rapporto, è stata riscontrata in Regno Unito, Germania e Italia. "Frenare gli effetti dell'inquinamento atmosferico e negli ambienti chiusi sulla salute paga. Le prove che abbiamo forniscono ai decisori politici un motivo valido per agire. Se diversi settori si unissero in questa



lotta, non solo salveremmo più vite, ma otterremmo anche risultati che valgono strabilianti somme di denaro”, ha affermato *Zsuzsanna Jakab*, direttore regionale per l’Europa.

Ed allora ecco dove è possibile puntare il nostro interesse, per rilanciarci nell’attività professionale: l’ambiente....perchè l’inquinamento all’interno degli edifici è peggiore di quello esterno. **Il settore ambientale** è indubbiamente uno di quelli che offre maggiori **opportunità di crescita e sviluppo dal punto di vista professionale.** E l’ambiente è anche quello che identifica i luoghi chiusi.

Secondo i dati del rapporto *GreenItaly* realizzato da Unioncamere, infatti, è il settore lavorativo più in crescita: **234mila assunzioni green** nel 2014 (il 61% cioè della domanda del lavoro!). **E nel settore privato occorrono tecnici liberi professionisti preparati.**

A questo proposito, vogliamo ricordarVi, che **è ai nastri di partenza un nuovo corso di formazione professionale dell’Esperto in Edificio Salubre, con il principale obiettivo di fornire sia una formazione professionale di alto profilo per operare nell’edilizia del benessere riconvertendo un sapere tecnico antico in chiave green,** sia la possibilità di avvicinarsi alla materia della

salubrità negli ambienti confinati in modo autorevole e pratico, grazie non solo a **docenti universitari qualificati** ed esperti, ma altresì sfruttando la possibilità di confronto, aggiornamento e prassi che solo chi ha studiato gli argomenti ed è stato il primo in Italia a realizzare un progetto registrato e si confronta con Università italiane e straniere da tanti anni può offrire e garantire.

A Voi spetta accettare la sfida !

Per diventare un Esperto in Edificio Salubre scrivi a: espertocasasalubre@libero.it



Noi della Redazione “Professione Geometra”

VITA DI CATEGORIA



LE CATEGORIE PROFESSIONALI E IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



La riforma delle professioni sarà completata e a scriverla saranno gli stessi ordini e associazioni. Questo è quanto emerso al convegno organizzato dalla Rete delle professioni tecniche (architetti, agronomi e forestali, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) presso il salone della giustizia a Roma, alla presenza del Ministro Orlando. **Le condizioni per un restyling alla riforma delle professioni Severino (dpr 137/12) saranno quindi assecondate.** Sono otto i punti per adeguare gli

ordinamenti professionali alle esigenze di una società moderna, mantenendo inalterata la qualità delle prestazioni e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Tra le priorità su cui intervenire secondo i tecnici: assicurazioni obbligatorie, regole sui procedimenti elettorali, società tra professionisti (Stp), riorganizzazione territoriale degli ordini e testo unico degli ordinamenti professionali, con conseguente revisione della Riforma delle Professioni.

Nel corso del convegno ampio spazio è stato dato anche alle regole sui procedimenti elettorali, considerate obsolete, e ai regolamenti sui tirocini e sulla formazione professionale. Per i professionisti le norme non sono uniformi da una categoria all'altra e per questo vanno revisionate. Si sono trattate anche le problematiche relative alla riorganizzazione territoriale degli ordini, strutturati attualmente su base provinciale, dopo il processo di abolizione delle Province e sui provvedimenti disciplinari negli Ordini.

CORSO DI LAUREA SPECIFICA PER I GEOMETRI

E' stato presentato nell'ultima Assemblea dei Presidenti il nuovo Corso di Laurea per i Geometri. Il progetto prevede, dopo il diploma della durata di 4 anni di scuola superiore (come stabilito dalla riforma della scuola) un percorso di altri 3 anni, da svolgere nell'istituto di provenienza, con un ulteriore affinamento delle competenze specifiche della professione di Geometra: la topografia e l'estimo, ma anche il diritto con particolare riguardo a quello privato ed urbanistico. Al termine del percorso 4+3 – il giovane professionista Geometra avrebbe un titolo accademico universitario a valenza europea.



La laurea sarebbe abilitante, senza necessità di effettuare il tirocinio. L'esame di Stato diventerebbe poi la prova di abilitazione in sostituzione della tesi.

Attualmente in Italia il titolo di geometra si consegue con il superamento dell'esame di maturità del corso di studi presso l'istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), fino al 2010 Istituto Tecnico per Geometri (ITG). Il corso di studio è quinquennale, suddiviso in due bienni e un quinto anno a parte.

LE PROFESSIONI TECNICHE SOTTOSCRIVONO UN ACCORDO CON EQUITALIA



E' stato firmato il protocollo d'intesa tra Equitalia e la Rete delle professioni tecniche per la durata di 36 mesi.

Collegandosi al sito internet www.gruppoequitalia.it, nell'area dedicata ad Associazioni e Ordini, gli iscritti agli Ordini e Collegi facenti capo a Rpt si possono richiedere informazioni sulle singole posizioni e formulare quesiti in ordine a tematiche relative alla attività di riscossione. Inoltre, è possibile richiedere estratti di ruolo e copie di

relate di notifica, avere informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione, fare richiesta di sospensione della riscossione. A fronte di argomenti di particolare complessità, ovvero informazioni relative alle rateazioni, Equitalia, con risposta via mail provvederà a fissare nel più breve tempo possibile un appuntamento presso la sede provinciale di Equitalia più vicina al domicilio del richiedente. Inoltre la Rete delle professioni tecniche attiverà un "laboratorio idee" presso gli Ordini/Consigli territoriali, grazie al quale i professionisti iscritti potranno esprimere proposte e riflessioni in merito all'azione di riscossione nelle diverse aree territoriali e segnalare eventuali criticità riscontrate. I risultati, opportunamente raccolti dalla Rete delle Professioni Tecniche, saranno periodicamente riportati ad Equitalia al fine di valutarne gli esiti e le eventuali azioni migliorative che si renderanno opportune. Equitalia mette a disposizione, a titolo gratuito, un supporto formativo, con il proprio personale, per effettuare specifici corsi a beneficio del personale degli Ordini/Collegi territoriali, al quale è demandata la gestione delle fasi di riscossione. Equitalia, limitatamente alla disponibilità delle proprie aule formative, mette a disposizione i propri spazi per accogliere i corsi di formazione. E' stata organizzata tra l'altro l'attivazione del servizio per la riscossione volontaria, per garantire una maggiore fruibilità del servizio di riscossione delle quote di iscrizione dovute dai professionisti ai rispettivi Ordini/Collegi provinciali, agevolandone le modalità di pagamento e migliorando, conseguentemente, le performance di recupero ad esse relative.

Il protocollo di intesa prevede inoltre l'istituzione di tavoli tecnici per esaminare argomenti di interesse comune; l'impegno a organizzare seminari, convegni ed eventi di aggiornamento e formazione a livello nazionale e locale; la promozione di studi e ricerche al fine di approfondire tematiche sul rapporto fisco-contribuente.

ASSEMBLEA TEGOVA

Il 18 aprile u.s si è tenuta l'assemblea generale a Berlino del TEGoVA (The European Group of Valuers' Association), durante la quale è stato rilasciato ai Geometri italiani i primi quattro certificati REV. La qualifica REV è il marchio di eccellenza nella valutazione degli immobili: uno step molto importante per accedere a nuove opportunità lavorative sul mercato.

Per i professionisti che desiderano ottenere la certificazione di geometra valutatore esperto [cliccare qui](#) realizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati a seguito dell'accordo con l'Associazione dei valutatori europei (TEGoVA – The European Group of Valuers' Association).

La qualifica di REV consente al geometra di dimostrare la propria qualifica ed esperienza professionale con l'obiettivo di garantire ai committenti la loro competenza nell'ambito della valutazione.

EXPO 2015: UNA VETRINA PER I GEOMETRI ITALIANI

E' partita a Milano l'Esposizione Universale Milano 2015, ispirata al tema: "Nutrire il Pianeta – Energia per la Vita", che si concluderà il 31 Ottobre p.v.



Sono state chiamate in causa le tecnologie, l'innovazione, la cultura, le tradizioni e la creatività legati al settore dell'alimentazione e del cibo. L'asse principale è il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abitanti della Terra. La preoccupazione per la qualità del cibo

in un mondo sempre più popolato (si calcola che nel 2050 gli abitanti della Terra saranno 9 miliardi) si accompagna a scenari di un aumento dei rischi per la quantità globale dei cibi disponibili in virtù dello sfruttamento intensivo e non sostenibile delle risorse naturali del pianeta.

Ma non sono previsti solo programmi specifici riguardo l'alimentazione.

Per questo anche la Categoria dei Geometri sarà presente all'appuntamento, attraverso l'iniziativa denominata 'GeometriInExpo'. Sarà una vetrina unica e preziosa per favorire e sostenere l'importanza della figura del Geometra nello sviluppo e della qualità della vita nel nostro Paese. In prima linea l'intero sistema di rappresentanza – Consiglio Nazionale, Cassa Previdenza, Fondazione con i loro strumenti operativi (Geoweb, Groma ed Inarcheck) e le Associazioni. I Geometri saranno dunque presenti sia all'interno del quartiere espositivo come partner istituzionale, al padiglione WAA-CONAF, Fattoria globale 2.0, sia nel centro di Milano presso la straordinaria location della Galleria Meravigli.

IL COMANDANTE GEOMETRA di Expo 2015 - Romano Bignozzi

Romano Bignozzi – 76 anni - è un Geometra di Milano, con 40 anni di cantieri e grandi opere seguite nel cammino della sua esperienza ed è lui che coordina in Expo il lavoro di centinaia di persone che lavorano sul sito. Maniaco dei numeri (è l'unico che sapeva prevedere un anno fa quanti chilometri di tubi andavano posati nell'area espositiva e quante bottigliette d'acqua serviranno nel 2015 ogni giorno per i turisti), Bignozzi ha lasciato la sua traccia in tutto il mondo.



Ha lavorato alla Galleria del Gottardo, in tutte le principali autostrade italiane, ha costruito case a Berlino, ferrovie in Algeria e centrali idroelettriche in Sudafrica. Ha girato il mondo e poi ha trovato l'Expo: tutto il mondo a Milano. Ha bucato lo schermo dell'evento dell'inaugurazione, ci ha emozionati e ci ha fatto sentire orgogliosi di essere Geometri. **Un vero mito!**

CIPAG: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dal 16 aprile si è rinnovata l'assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti CIPAG, offerta a tutti gli iscritti attraverso UniSalute S.p.A., società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie. La polizza sanitaria collettiva «Piano Base» è automatica e gratuita per tutti gli Iscritti e Pensionati iscritti alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri. **L'adesione ai Piani dovrà avvenire entro il 16/06/2015.** Per ogni informazione [cliccate qui](#)

CIPAG: GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA A NAPOLI



Dal 12 al 14 maggio 2015, a Napoli presso Piazza del Plebiscito, si terrà la quinta edizione della Giornata Nazionale della Previdenza.

La Giornata Nazionale della Previdenza è un evento dedicato al mondo delle pensioni e del welfare, gratuito e aperto a tutti coloro che hanno il bisogno di saperne di più sulla propria situazione previdenziale e a tutti i giovani che sono o stanno entrando nel mondo del lavoro.

Quest'anno è previsto uno **“sportello mobile”** dove ogni potrà verificare la situazione previdenziale, risolvere eventuali problematiche e dove sarà anche possibile richiedere informazioni o procedere all'adesione al Fondo Pensione Futura, il Fondo Pensione dedicato ai geometri liberi professionisti.

Per fissare un appuntamento presso lo “sportello mobile” durante i giorni della manifestazione è necessario inviare una richiesta all'indirizzo eventi@cassageometri.it

Il 13 maggio si terrà, inoltre, a partire dalle 11.30 (Sala Verde - GNP, Piazza del Plebiscito) un evento promosso dalla CIPAG dal titolo:

“Oltre la sostenibilità e l'efficienza: la CIPAG per il futuro della previdenza”

con l'obiettivo di focalizzare il tema della previdenza nel mondo delle professioni a partire da alcune proposte concrete pensate anche per poter offrire ai giovani iscritti l'adeguatezza delle prestazioni future.

Per maggiori informazioni sull'evento e per iscriverti [cliccate QUI](#)

VALUTATORI IMMOBILIARI: NUOVA NORMA 11558

Si è svolto l'incontro coordinato dall'UNI (Ente Italiano di Normazione), dal titolo

“Valutatori e valutazioni a norma: cosa cambia nel mercato immobiliare?”



L'appuntamento è stato basato sulla nuova **norma 11558**, che determina i requisiti di "conoscenza, abilità e competenza" che i valutatori immobiliari sono chiamati a possedere, allo scopo di meglio determinare il valore degli immobili.

Tra le competenze specifiche richieste a questa figura professionale, che deve aver maturato un'esperienza nel settore di almeno tre anni, rientrano le conoscenze in estimo, principi di economia e mercati immobiliari,

sistema catastale, fiscalità immobiliare, certificazione ambientale e, più in generale, competenze in diritto urbanistico, matematica finanziaria, statistica, scienza e tecnica delle costruzioni.

Il valutatore, inoltre, deve possedere le competenze necessarie ad effettuare la valutazione in modo appropriato, sia nella tecnica di rilevazione dei dati e nell'applicazione dei procedimenti di stima, sia nell'audit immobiliare e nel riesame dei rapporti di valutazione.

A livello nazionale, i valutatori immobiliari possono essere professionisti iscritti ad albi o registri (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi), società di valutazione immobiliare, agenti immobiliari, periti esperti iscritti presso le Camere di Commercio, studi associati di professionisti.

La nuova norma UNI si è inserita come strumento di garanzia per lo svolgimento di un'attività professionale che presenta risvolti di estrema importanza -al di là del mero valore economico del bene oggetto di

valutazione- in funzione delle motivazioni che la rendono necessaria e soprattutto dei soggetti committenti, destinatari o semplicemente coinvolti, ad esempio: istituti di credito, tribunali, società immobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione, società di leasing, organi di vigilanza, società di revisione, agenzie di rating, ma -in fondo- interessa sempre il cittadino-consumatore.



Fra i relatori, Angelo Peppetti, Ufficio Crediti ABI-Associazione Bancaria Italiana, **Antonio Benvenuti**, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, in rappresentanza anche della Rete delle Professioni Tecniche, che ha dichiarato: *"Questa norma è stata voluta proprio dalla Rete delle Professioni Tecniche per migliorare e favorire l'integrazione*

del mercato immobiliare in quello finanziario. Per valutare un immobile sono necessarie capacità tecniche e scientifiche particolari e la norma risponde finalmente a questa richiesta".

Mauro Iacobini dell'Agenzia delle Entrate, componente del gruppo di lavoro UNI, ha svolto una relazione sulla "Stima del valore di mercato degli immobili".

UNO STUDENTE DEL CAT SUL PODIO DELLE OLIMPIADI DEGLI ISTITUTI TECNICI



Alle Olimpiadi degli Istituti Tecnici condotta dal MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, in collaborazione con gli Istituti Tecnici e Professionali, **Fabio Baccilieri**, ha conquistato l'oro per la sua "categoria" con il miglior punteggio di 88 su 100.

Nei tre giorni di competizione previsti, di cui uno dedicato all'accoglienza e alle preparazioni tecniche, Fabio ha superato il primo giorno le prove di progettazione, costruzione, impianti e, al secondo, quelle di estimo e topografia. Al fianco, il "coach" che lo ha seguito negli "allenamenti" e nelle "gare", fino alla premiazione.

Si tratta del Professore di Topografia Giorgio Bigi dell'Istituto Tecnico Einaudi di Correggio.

Complimenti e congratulazioni Fabio!



ESPERTO EDIFICIO SALUBRE

Chi è l'Esperto in Edificio Salubre?

E' un tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell'impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell'aria, dell'igiene, della salubrità, e così via. La formazione del Geometra Esperto in Edificio Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l'importanza sostanziale della materia.

CORSO "ESPERTO EDIFICIO SALUBRE" : Per ricevere informazioni sui prossimi corsi in programmazione, scrivere a espertocasasalubre@libero.it

PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2015

Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredit - Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 - Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" - Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

• **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2015**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17





PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE: GUIDA INAIL

L'Inail ha pubblicato la nuova guida per la progettazione della sicurezza in cantiere, che si concentra sulla prevenzione nell'edilizia, su come applicare correttamente la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare nelle fasi di pianificazione, progettazione, organizzazione delle opere.



Sono stati trattati e approfonditi gli aspetti generali, pianificazione dei lavori, organizzazione del cantiere, piano di sicurezza e coordinamento, Psc e Pos.

Specificati anche quali devono essere i **contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili** nei quali è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.

E' stato evidenziato, che il contenuto del **PSC viene deciso in fase di progettazione** e dipende dalle scelte progettuali e organizzative, avendo in obiettivo la riduzione, al minimo, dei rischi per i lavoratori. Le

scelte progettuali riguardano fundamentalmente i materiali e le tecnologie da impiegare; le scelte organizzative si riferiscono, invece, alla pianificazione spazio-temporale dei lavori.

Durante la **fase di esecuzione** dei lavori il PSC è un punto di riferimento non solo i per datori di lavoro e i responsabili ma anche per tutti i lavoratori e gli addetti che sono presenti sul cantiere.

Anche per il POS si chiariscono i **contenuti minimi** tra cui:

- i dati identificativi dell'impresa esecutrice;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura dell'impresa;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

in
evidenza

La guida inoltre si sofferma sugli aspetti pratici ed esemplificativi dell'organizzazione del cantiere, anche attraverso disegni e schemi. Nello specifico vengono esposte le disposizioni che riguardano la sistemazione delle aree di cantiere, le interazioni del cantiere con il sito ed il contesto ambientale e la progettazione della **viabilità all'interno del perimetro dell'area** di lavoro.

Particolare attenzione è rivolta anche all'**impiantistica** di cantiere, ai mezzi di movimentazione presenti e ai relativi rischi legati al loro utilizzo, alle **interferenze** e alla segnaletica di cantiere.

Il manuale oltre a richiamare le normativa in vigore sulla valutazione dei rischi suggerisce una procedura di **valutazione dei rischi** da parte del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (CPT) di Torino e dell'INAIL Piemonte.

Nella metodologia del CPT di Torino e INAIL Piemonte, ad ogni fattore di rischio rilevato nella lavorazione considerata, viene assegnato un valore denominato **Indice di Attenzione (I.A.)**, variabile da 1 a 5 che, tenendo conto sia della probabilità che della gravità, assume di per se già valenza di rischio. Dopo l'applicazione di un algoritmo specifico si arriva alla valutazione del rischio con le conseguenti operazioni necessarie a mitigarlo.

Infine, la guida fornisce alcuni esempi del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano operativo di sicurezza (POS).

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'INAIL [CLICCA QUI](#)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: LE REGIONI DOVRANO CONFORMARSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2015



Il D.P.R. 59/2013 ha istituito l'Autorizzazione unica ambientale (Aua), il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali.

In particolare, sono 7 le autorizzazioni di base che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si possono eventualmente aggiungere altri permessi individuati da norme regionali:

- autorizzazione sugli scarichi
- comunicazione per l'utilizzo delle acque reflue
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- documentazione previsionale di impatto acustico
- autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione
- comunicazione sullo smaltimento
- recupero dei rifiuti

La Conferenza unificata del 26 febbraio scorso ha approvato il modello unico semplificato relativo all'Autorizzazione che le piccole e medie imprese sono tenute a presentare per gli interventi su impianti produttivi che non hanno dimensioni tali da richiedere l'AIA.

L'Aua va richiesta con un'unica domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive); il rilascio avviene solitamente entro 90 giorni, salvo i casi in cui è necessario convocare la Conferenza di Servizi.

Le Regioni dovranno adottare il nuovo modulo standard, adeguando i contenuti alle normative regionali di settore, entro il **30 giugno 2015**.

Lo schema di Modello unico è scaricabile [cliccando qui](#)

DETERMINAZIONI DEI VALORI DI ASSORBIMENTO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI

Le Linee guida concernenti la **determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici**, sono in attesa di pubblicazione in Gazzetta, dopo il parere favorevole della competente Commissione parlamentare, che ha tra l'altro evidenziato: *"valuti il Governo la necessità, in ragione dei possibili effetti sulla salute umana connessi all'applicazione di coefficienti di assorbimento assenti o molto bassi, di riconsiderare i valori di assorbimento relativi agli edifici, indicando nelle Linee Guida valori medi o mediani in luogo di quelli minimi"*.



Le Linee guida in questione seguono le precedenti, approvate con il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 02/12/2014 - pubblicato sulla G.U. 22/12/2014, n. 296 - che hanno definito le modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA ed alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti nonché i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tenere conto della variabilità temporale delle emissioni degli impianti nell'arco delle 24 ore.

Non sono state invece ancora diffuse Linee guida - come teoricamente era previsto dal punto 2 della lettera a) del citato art. 14, comma 8, del D.L. 179/2012 - relative a cosa debba intendersi per "pertinenze esterne con dimensioni abitabili" ai fini dell'applicazione dei valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni.

Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sulla base anche della letteratura disponibile, le nuove Linee guida in corso di emanazione adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione.

Pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz	6 dB
Pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz	3 dB

Inoltre, In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a "finestre aperte", indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, adottano il seguente fattore di attenuazione.

Pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura	0 dB
--	-------------

I fattori di attenuazione saranno applicati sulla base delle indicazioni riportate sulla documentazione e/o sulla cartografia fornite dall'operatore. In assenza di tali indicazioni, gli edifici saranno sempre considerati

come provvisti di finestre (tale considerazione vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui è possibile la presenza di abbaini o lucernai).

Per quanto riguarda le pareti con finestre o altre aperture di analoga natura, i fattori di attenuazione da applicare potranno essere aggiornati in funzione di ulteriori studi pubblicati in letteratura.

PER SCARICARE L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI

[CLICCA QUI](#)

ITACA: LINEE GUIDA PER LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI

La "Guida alla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.118 D.Lgs. 163/2006 e art.3 Legge 136/2010)", realizzata da ITACA nell'ambito del Gruppo di lavoro interregionale "Legalità e Trasparenza" coordinato dalla Regione Campania, ha l'obiettivo di assicurare una corretta applicazione di norme vigenti, tese a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto. Il documento è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e si tratta di un lavoro tecnico importante, finalizzato a rafforzare controlli e trasparenza degli appalti pubblici. In particolare, la guida individua per le stazioni appaltanti modalità standardizzate di comunicazione delle informazioni e dei dati. Le modalità proposte con il documento si offrono naturalmente a forme di trasmissione e acquisizione telematiche, conformi al Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché alla gestione informatizzata dei dati stessi. Oltre ai benefici diretti, derivanti dalla semplificazione introdotta dalla guida, vanno infine considerati i ben più rilevanti risultati, in termini economici e sociali, che potranno derivare dalla maggiore trasparenza nel controllo della filiera dei sub-contratti che, come noto, nel ciclo dell'appalto presenta il più alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

PER SCARICARE LE LINEE ITACA

[CLICCA QUI](#)

RAPPORTO ISPRA CONSUMO DEL SUOLO: ARRIVA LA MAPPA ON LINE



E' arrivata on line la prima "mappa italiana" sul consumo di suolo nazionale. Attraverso la nuova cartografia ad altissima risoluzione è stato tracciato il perimetro della copertura artificiale dell'intera penisola scendendo nel dettaglio e fornendo, per la prima volta, tutte le informazioni relative a regioni, province e comuni. **Risulta impermeabilizzato quasi il 20% della fascia costiera italiana.** Spazzati via anche 34.000 ettari all'interno di aree protette, il 9% delle zone a pericolosità idraulica e il 5% delle rive di fiumi e laghi.

Il cemento è andato oltre invadendo persino il 2% delle zone considerate non consumabili (montagne, aree a pendenza elevata, zone umide).

Nella classifica delle regioni "più consumate" secondo il rapporto ISPRA, si confermano al primo posto Lombardia e Veneto (intorno al 10%), mentre alla Liguria vanno le maglie nere della copertura di territorio entro i 300 metri dalla costa (40%), della percentuale di suolo consumato entro i 150 metri dai corpi idrici e quella delle aree a pericolosità idraulica, ormai impermeabilizzate (il 30%). Tra le zone a rischio idraulico è invece l'Emilia Romagna, con oltre 100.000 ettari, a detenere il primato in termini di superfici. Monza e Brianza, ai vertici delle province più cementificate, raggiunge il 35%, mentre i comuni delle province di

Napoli, Caserta, Milano e Torino oltrepassano il 50%, raggiungendo anche il 60%. Il record assoluto, con l'85% di suolo sigillato, va al piccolo comune di Casavatore nel napoletano.

PER SCARICARE IL CONSUMO DEL SUOLO 2015

[CLICCA QUI](#)

RAPPORTO LEGAMBIENTE COSTRUIRE IL FUTURO: QUALITA' - SALUBRITA'- INNOVAZIONE – BENESSERE –

Nell'edilizia è finita un'epoca: 700.000 posti di lavoro in meno in 8 anni, centinaia di imprese costrette a chiudere. Il settore delle costruzioni è uno di quelli più colpiti dalla crisi, ma secondo la "strana" alleanza tra Legambiente e sindacati delle costruzioni «Potrebbe essere anche uno dei settori protagonisti della svolta. Formazione professionale, riqualificazione e manutenzione dell'enorme patrimonio edilizio italiano sono le parole d'ordine per vincere la sfida dell'occupazione e dello sviluppo: 700mila nuovi posti di lavoro a regime che possono arrivare a 1 milione considerando tutto l'indotto della filiera delle costruzioni, investendo in qualità, trasparenza, formazione e innovazione». E' questo quello che emerge dell'indagine Costruire il futuro a cura dell'Osservatorio Innovazione e Sostenibilità nel settore edilizio (Oise) di Legambiente, Fillea Cgil, Feneal Uil, Filca Cisl. Più di mille comuni italiani hanno già modificato i propri Regolamenti edilizi, inserendo nuovi criteri per migliorare la qualità delle abitazioni. Tra le iniziative, quella di obbligare o promuovere l'uso di materiali da costruzione locali, salubri e riciclabili.



Progettare, ristrutturare e costruire per l'uomo. Dare forma ai suoi sogni e alle sue attese e alla sua salute. Fare e rifare, pensare e ripensare seguendo i principi del confort abitativo per evitare una serie di malattie, di cui anche mortali. Perché il progetto e la ristrutturazione siano modellati per il rispetto della vita degli occupanti, perché la forma rispecchi l'essenza, i materiali siano sani e la salute di chi vive all'interno degli edifici sia un bene da difendere e tutelare.

«Ma in Italia non esiste ancora una normativa specifica, nonostante l'indirizzo giurisprudenziale sia chiaro, così come il Testo Unico dell'Edilizia », spiega la dottoressa Paola Allegri Presidente dell'Associazione Nazionale Donne Geometra artefice del progetto di formazione dell' **Esperto dell'Edificio Salubre**, una nuova figura professionale in Italia, già presente in altri Paesi, che colma una lacuna nel settore salubrità degli edifici. La *mission* di questo professionista è :



"Costruire in Qualità, Costruire in Salubrità" – "Build Quality, Build in Healthiness", ha affermato il prof. **Nicola Fiotti Direttore Scientifico del progetto**, ricercatore di fama internazionale con un trascorso negli

USA. Ci sono circa 500 Esperti in Edificio Salubre operativi sul territorio nazionale. Si diventa Esperti della salubrità attraverso un corso di formazione di 60 ore ed un esame finale. (Vedi box pag. 6).

PER SCARICARE "LA SALUTE NELLE COSTRUZIONI MODERNE"

[CLICCA QUI!](#)

BONIFICA SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO: NUOVA CIRCOLARE



Sono arrivati i chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni del decreto 3 giugno 2014, n. 120 per le attività di bonifica dei siti (categoria 9) e di beni contenenti amianto (categoria 10). Come è noto, il D.M. 120/2014 ha rideterminato, elevandoli, gli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono basate le classi d'iscrizione nelle categorie 9 e 10.

Con la circolare n. 306 del 21 aprile 2015 pubblicata dal ministero dell'Ambiente, il Comitato nazionale dell'Albo dei Gestori ambientali, considerando che i requisiti previsti per l'iscrizione nelle suddette categorie, e relative classi, non sono al momento mutati, chiarisce che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/98 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 120/2014. Per l'iscrizione in categoria 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in materia di garanzie finanziarie; resta pertanto immutata anche la garanzia di 15.000 euro prevista per l'iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000 euro.

EDILIZIA SCOLASTICA: LE LINEE GUIDA



Legambiente e l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, hanno elaborato un protocollo di intervento che vuole fornire linee guida e criteri di gestione sostenibile e di bioarchitettura nell'ambito dell'edilizia scolastica, dando così uno strumento integrato che possa garantire il miglioramento qualitativo degli edifici scolastici. Il protocollo, fondato su un sistema di valutazione multicriterio, mette a disposizione del progettista una griglia di riferimento

mediante la quale può misurare l'ecosostenibilità e la biocompatibilità dell'intervento proposto. All'intero progetto viene associato un punteggio complessivo finale, consentendo in tal modo al progettista, fissato un budget per l'investimento, di misurare l'efficacia delle soluzioni proposte in termini di sostenibilità delle prestazioni dell'edificio una volta riqualificato.



NEWS FISCALI

RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI: CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la **circolare n. 17/E del 24 Aprile 2015**, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti riguardo a molti casi specifici in cui è possibile ottenere detrazioni e deduzioni fiscali per le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente.



Bonus Mobili: i casi di decesso

Il bonus mobili, fruibile in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia di un immobile, prevede, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2015, da utilizzare per arredare immobili che sono stati soggetti a



interventi di ristrutturazione edilizia (pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), una detrazione del 50% sulle spese sostenute.

Dal momento che la detrazione è fruibile nella forma del credito d'imposta e viene distribuita, attraverso una reteizzazione, nei 10 anni successivi, nel caso in cui il contribuente, beneficiario dell'agevolazione, sia soggetto a decesso, la detrazione fiscale, e quindi la parte di bonus non utilizzata (o l'intero bonus nel caso in cui il decesso avvenga a ridosso della richiesta di detrazione), non può essere trasferita agli eredi, così come avviene, tra l'altro, anche per il bonus ristrutturazioni collegato.

Bonus Ristrutturazioni: raddoppio della spesa detraibile

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia e il relativo bonus occorre, innanzitutto, premettere che:

- per le spese sostenute fino al 25 Giugno 2012, si usufruisce di una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 48000 euro;
- per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2015, si usufruisce di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 96000 euro;
- per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2016, si usufruisce di una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 48000 euro;

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dopo aver effettuato un primo intervento di ristrutturazione edilizia e aver usufruito della relativa detrazione, è possibile ottenere un'ulteriore

detrazione, su un secondo intervento di ristrutturazione edilizia (sempre fino a 96000 euro, fino al 31 Dicembre 2015) se si tratta di un intervento autonomo rispetto ai precedenti.

Per intervento autonomo si intende un intervento che non sia di semplice prosecuzione rispetto agli interventi precedenti, in base agli elementi che possono essere riscontrati in ogni singolo caso e ai relativi adempimenti amministrativi riguardanti la specifica attività edilizia, ossia operazioni quali la denuncia di inizio attività, il collaudo dell'opera o dichiarazione di fine lavori.

Per ottenere questa detrazione raddoppiata, inoltre, non è necessario che trascorra un tempo minimo tra i due differenti interventi di ristrutturazione.

Bonus ristrutturazioni: i casi di decesso

Per quanto riguarda il **bonus ristrutturazioni edilizie**, nel caso in cui il beneficiario della detrazione sia soggetto a decesso e un erede detenga direttamente l'immobile al momento del decesso del beneficiario, qualora quest'ultimo conceda, in seguito, l'immobile in comodato o in locazione (affitto), non potrà beneficiare delle rate della detrazione negli anni in cui l'immobile non è stato detenuto direttamente da lui mentre, se successivamente, otterrà di nuovo la detenzione materiale e diretta del bene, potrà beneficiare delle rate rimanenti.

Bonifici e Pagamenti

Sia le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, sia per quelle sostenute per interventi di efficientamento energetico degli edifici, devono essere sostenute e rimanere effettivamente a carico del contribuente che, poi, usufruisce delle relative detrazioni fiscali.

Chi effettua il pagamento delle spese può comunque decidere di indicare un soggetto terzo, quale beneficiario delle detrazioni, indicandone nella causale dei bonifici il Codice Fiscale e, quindi, nominandolo come beneficiario; in quest'ultimo caso la detrazione fiscale è però fruibile solo dal soggetto indicato come beneficiario (nella causale del bonifico) e non anche dall'ordinante del pagamento.

Anche se l'Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti in merito, si ritiene comunque che questo caso possa concretizzarsi nella sola eventualità in cui i due soggetti, ossia l'ordinante del bonifico e il beneficiario della detrazione fiscale, siano cointestatari dello stesso conto.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 17/E del 24 aprile 2015

[CLICCA QUI](#)

AI SOCI E' RISERVATO UN QUADERNO OPERATIVO SULLE SUCCESSIONI E DETRAZIONI

STUDI DI SETTORE: AL VIA I CHIARIMENTI



E' già operativo il canale telematico predisposto dall'Agenzia dell'Entrate attraverso il quale i contribuenti soggetti agli studi di settore possono trasmettere notizie o elementi giustificativi in relazione all'annualità 2013.

Sarà così possibile fino al 31 ottobre 2015 segnalare al Fisco dati e informazioni utili a spiegare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza relative agli studi di settore presentati lo scorso anno, relativi al periodo di imposta 2013.

Attraverso il software "Segnalazioni 2014", disponibile nella sezione dedicata ai servizi telematici Entratel e Fisconline seguendo il percorso *Servizi per – Comunicare – Segnalazioni studi di settore/Unico 2014*, sarà inoltre possibile comunicare alle Entrate le ragioni che giustificano l'inapplicabilità o l'esclusione dagli studi per lo stesso 2013.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: TERMINE PERIZIA 30 Giugno 2015

La Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) ha previsto come sappiamo la riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà però in questo caso pari all'8% per i terreni ed 8% o 4% per le partecipazioni, a seconda che siano o meno da considerarsi «qualificate», applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. Infatti, il comma 626 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015, come emerge dal maxiemendamento governativo approvato, dispone che "*Le aliquote delle imposte sostitutive ... sono raddoppiate*".

I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2015, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2015.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2015, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA SULLE CARTELLE PAGATE IN RITARDO

Scende di 0,26 punti percentuali, dal 5,14 al 4,88%, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento dei ruoli. Il saggio più basso entra in vigore il prossimo 15 maggio. A disporlo, sulla base della stima effettuata dalla Banca d'Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi del 2014, il provvedimento del 30 aprile 2015. Gli interessi di mora, in base all'articolo 30 del Dpr 602/1973, vanno applicati - a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data della notifica della cartella fino a quella in cui avviene il pagamento - non sull'intero debito a ruolo: restano esclusi, infatti, gli interessi e le sanzioni pecuniarie.

La misura degli interessi è aggiornata annualmente.

IMU-TASI-TARI PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per quanto riguarda l'IMU (Imposta Comunale sugli Immobili), da quest'anno, per i cittadini italiani pensionati residenti all'estero, e iscritti all'AIRE, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare, collocata nel territorio italiano, posseduta da tali cittadini:

- 1) a titolo di proprietà;



2) a titolo di usufrutto.

Le uniche condizioni da rispettare per farsi che tale unità immobiliare venga considerata come abitazione principale e che, quindi, venga esentata dal pagamento dell'IMU, sono che l'unità immobiliare:

- non risulti locata, ossia affittata;
- non risulti data in comodato d'uso.

Anche nel caso della Tasi e della Tari viene prevista una speciale agevolazione italiana per i cittadini italiani residenti all'estero e già pensionati nel Paese di residenza. Tali cittadini potranno, infatti usufruire di una particolare agevolazione fiscale, in base alla quale (secondo il dettato dell'art. 9 bis del DL 47/2014 che disciplina tale aspetto):

Le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

I pensionati con cittadinanza italiana, residenti all'estero, pagheranno quindi solo un terzo delle imposte dovute su Tasi e Tari, dal momento che fanno presumibilmente un utilizzo ridotto dell'immobile (vivendo, appunto, all'estero) e, pertanto, hanno una potenzialità estremamente ridotta di produrre rifiuti e, ugualmente, di utilizzare i cosiddetti servizi indivisibili (illuminazione delle strade, pulizia delle strade, ecc.) che, invece, i residenti in Italia utilizzano quotidianamente.

Stante questo principio e utilizzando un'interpretazione letterale del dettato del decreto, è possibile ritenere che l'agevolazione fiscale descritta sopra possa essere considerata valida anche per gli immobili di lusso ovvero per quegli immobili che il catasto classifica nelle categorie: A/1, A/8 e A/9.

La documentazione da presentare

A tal proposito è opportuno segnalare che un problema ancora aperto è quello della documentazione da presentare per vedersi riconosciute le agevolazioni fiscali.

A riguardo è opportuno ricordare che IMU, Tari e Tasi sono imposte comunali e che ogni comune è tenuto ad adottare uno specifico regolamento in materia; pertanto, i cittadini italiani residenti all'estero dovranno informarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune in cui è ubicato l'immobile per sapere quali sono i documenti validi ad attestare la condizione di «pensionato» nel paese estero di residenza.

Il già citato D.L. 47/2014 non fornisce nessuna specifica in merito e, quindi, i contribuenti dovranno documentarsi di persona (anche perché i requisiti richiesti in comune saranno con ogni probabilità differenti da quelli richiesti in un altro comune) e attendere chiarimenti da parte dell'ANCI.



TASSE E RIVALUTAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI INCOLTI

Il Decreto Competitività (D.L. 91/2014) ha introdotto anche una disposizione che introduce nuovi oneri per i proprietari di terreni incolti e non coltivati, per i quali da quest'anno non sono più previste le agevolazioni fiscali, utilizzabili per il calcolo dei redditi del 2013.

In vista della compilazione o dell'integrazione del Modello 730 Ordinario o Precompilato è conveniente premettere anche che i redditi da terreni si indicano nel Quadro A, presente anche nel Modello Unico.

Il reddito fondiario dei terreni è dato dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, due differenti componenti del reddito fondiario che, nella dichiarazione dei redditi si dichiarano in modo

separato, indipendentemente dalla loro reale percezione, dai contribuenti che vengono considerati, a fini fiscali, come proprietari del terreno (oltre ai proprietari sono considerati tali anche i contribuenti che detengono il terreno a titolo di enfiteusi e di usufrutto).

Rivalutazioni dei redditi

Il Decreto competitività ha previsto le seguenti rivalutazioni del reddito dominicale e del reddito agrario:

terreni posseduti da contribuenti ordinari:

- 2013 e 2014 = rivalutazione del 15%;
- 2015 = rivalutazione del 30%;
- dal 2016 in poi = rivalutazione del 7%;

terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola:

- 2013 e 2014 = rivalutazione del 5%;
- 2015 = rivalutazione del 10%;

Calcolo della base imponibile e dell'IRPEF

Per il calcolo delle tasse da pagare sui terreni incolti occorre tenere in considerazione, oltre alle rivalutazioni sopra descritte, anche la consueta rivalutazione del reddito prevista per il calcolo della base imponibile e pari a:

- l'80% per il reddito dominicale (per il semplice possesso);
- il 70% per il reddito agrario (anche nel caso in cui venga coltivato);

Per effetto di un'altra disposizione contenuta sempre nel DL Competitività la rivalutazione da considerare abitualmente ai fini delle imposte sui redditi e la rivalutazione ex novo vanno sommate, per il calcolo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2014 e per il calcolo dell'acconto 2015.

Ciò significa che, se ad esempio consideriamo il reddito dominicale di un terreno agricolo incolto nel 2014, tale reddito andrà rivalutato, a seconda dei casi (a seconda di chi lo possiede) del 95% o dell'85%.

QUOTAZIONI OMI:ON LINE I DATI DEL 2° SEMESTRE



Sono consultabili *on-line* le quotazioni del mercato immobiliare relative al secondo semestre 2014.

I valori sono aggiornati alla revisione delle "zone Omi", operazione effettuata a seguito delle modifiche intervenute negli ultimi dieci anni sul tessuto urbanistico e economico. A partire da questo semestre le delimitazioni dei confini seguono quelle delle particelle terreni e non più quelle dei grafi stradali. I dati indicano un *range* orientativo *ad hoc* per tipologia di immobile e per zona Omi: un massimo e un minimo sia per la

compravendita che per la locazione.

Possono essere consultati partendo dalla banca dati, selezionando periodo, provincia, comune, zona Omi, oppure utilizzando il *framework* cartografico "Geopoi" che permette di individuare l'immobile sulla mappa, che fornisce le informazioni previste. Gli utenti, in quest'ultimo caso, grazie a specifiche funzionalità di ricerca per indirizzo e pan/zoom, potranno accedere alle quotazioni Omi navigando sul territorio nazionale, sia dal computer che da dispositivo mobile.

I dati pubblicati e consultabili gratuitamente riguardano tutto il territorio nazionale, ma i riferimenti temporali hanno qualche eccezione: per L'Aquila le quotazioni disponibili includono anche il primo semestre 2009. Gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e quelli di fine maggio 2012, infatti, hanno condizionato il mercato immobiliare e per questo motivo è stata sospesa la rilevazione delle zone interessate in Abruzzo e in Emilia Romagna: non sono pubblicate le quotazioni di zone centrali di L'Aquila (B1 e B2) e alcuni comuni della sua provincia, stesso fenomeno che ha caratterizzato anche altri centri delle province di Ferrara e Modena. Per queste zone la rilevazione del mercato immobiliare è stata sospesa temporaneamente. Nel sito sono segnalati, per ciascun comune, i periodi in cui invece è ripresa la rilevazione e di conseguenza la pubblicazione delle quotazioni.

PER CONSULTARE LE QUOTAZIONI OMI

[CLICCA QUI](#)

FOTOVOLTAICO NELLE ZONE COLPITE DA CALAMITA': PROROGATI I TERMINI

Per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia, **gli impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013**, già inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 28/09/2012 (Prima graduatoria) ed il 23/05/2013 (Seconda graduatoria), **dovranno entrare in esercizio entro il 01/09/2015**. La proroga, dunque, consente agli impianti in oggetto, ormai decaduti dagli incentivi in quanto non entrati in esercizio entro il 28/09/2013 (un anno dalla pubblicazione della prima graduatoria), o che non siano entrati in esercizio entro il 23/05/2014 (un anno dalla pubblicazione della seconda graduatoria), di mantenere il diritto agli incentivi se entreranno in esercizio entro il 01/09/2015.

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE



La Regione Emilia Romagna, attraverso un documento del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria, **ha fornito dei chiarimenti**, circa la **eventualità di richiedere a distanza di tempo (per di più di anni) il conguaglio del contributo concessorio a seguito del tardivo aggiornamento del costo di costruzione, la cui interpretazione si estende su tutto il territorio nazionale.**

E' stato chiarito che le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono subordinate alla corresponsione del contributo di costruzione composto da due quote:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
- il costo di costruzione.

In particolare, il quadro normativo che disciplina il costo di costruzione è da tempo immutato ed attualmente l'art. 31 della l.r. 15/2013 (come il precedente art. 27 della l.r. 31/2002, la corrispondente norma statale art. 16 del DPR 380/2001, sostitutivo dell'art. 6 della l. 10/1977) prevede che:

in
evidenza

- il costo di costruzione per nuovi edifici sia determinato almeno ogni 5 anni dall'Assemblea legislativa con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata;
- nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali il costo di costruzione sia adeguato annualmente dai comuni in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, la quantificazione del contributo di costruzione (formato da entrambe le quote che lo compongono) è effettuata con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, che costituisce il momento in cui sorge l'obbligazione contributiva (Consiglio di Stato n. 2686/2008, n. 5197/2004, n.1435/2004, n. 6295/2003). Pertanto il Comune accerta l'importo del contributo concessorio che il privato costruttore è tenuto a versare, quantificandolo con riferimento agli atti regionali e comunali vigenti alla data del rilascio del titolo edilizio. In caso di SCIA (o altro titolo edilizio non provvedimentale), il calcolo della quota degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è effettuata con riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione del titolo (Consiglio di Stato n. 4669/2012).

Con riferimento a tale circostanza l'art.14 della L.R. n. 15 del 2013 ha potuto stabilire che l'attestazione di versamento di detto contributo debba essere allegata alla SCIA.

Dal momento che il contributo in questione è riferito alla data di rilascio del titolo, ai fini della sua quantificazione non assume alcuna rilevanza la normativa regionale e comunale emanata successivamente (tempus regit actum).

Nel caso rappresentato, pertanto, la deliberazione del Comune di xxxxxxxxxxxx di adeguamento del costo di costruzione per intervenuta variazione degli indici ISTAT di riferimento (assunta per di più a distanza di alcuni anni dalla data di rilascio del permesso di costruire) non ha trovato applicazione. Sull'argomento si è inoltre espresso più volte il Consiglio di Stato con sentenze nn. 3009 e 3010 del 2014 e n. 1504 del 2015, nonché la Corte dei conti, sez. giurisdizionale EmiliaRomagna, con sentenza n. 265 del 2011 (si veda da ultimo la recentissima sentenza del TAR Puglia-Lecce, sez. III, 21 aprile 2015, n. 1302).

ACQUISTI IMMOBILIARI AGEVOLATI ANCHE SENZA CONVENZIONE AL ROGITO

Sono state superate le vecchie indicazioni fornite dall'Amministrazione, che subordinavano il riconoscimento del regime di favore all'adozione dell'accordo prima dell'atto di cessione.

Il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili ai fini dell'edificabilità ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento. In recepimento dell'indirizzo consolidato della Corte di cassazione, devono ritenersi pertanto superate le istruzioni fornite con le circolari 9/E e 11/E del 2002.

Questi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 41/E del 23 aprile 2015](#). Le indicazioni contenute si sono rese necessarie a seguito delle numerose controversie concernenti la revoca dell'agevolazione per le cessioni di immobili siti in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa

privata, dovuta alla mancata adozione della convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell'atto di trasferimento.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE 41/E del 23 aprile 2015

[CLICCA QUI](#)

ACCONTO CEDOLARE SECCA : SCADENZA 16 GIUGNO o 16 LUGLIO

Coloro che hanno aderito alla cedolare secca dovranno corrispondere entro il prossimo 16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (salvo le eventuali proroghe che spesso introducono) il saldo dell'imposta dovuta per la prima rata d'acconto per il 2015 nella misura del 95 per cento (95%) dell'imposta dovuta per l'anno precedente sempre che sia dovuto e secondo le modalità di seguito descritte in quanto vi sono anche casi di esenzione dal versamento.

BONUS BEBE' : AMMESSE LE DOMANDE DALL'11 MAGGIO

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte le disposizioni attuative dell'articolo 1 commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede un assegno, c.d. bonus bebè, al fine di incentivare la natalità (e l'adozione) e contribuire alle spese per il suo sostegno.



L'INPS con la circolare 93 dell'8 maggio 2015 ha fornito le istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda.

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie con ISEE non superiore a 25mila euro annui e consiste in un contributo di 80 euro mensili che si raddoppiano in caso di reddito familiare non superiore a 7mila euro, per tre anni e per ogni nuovo nato o adottato.

La domanda va presentata entro i primi 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni.

STUDI DI SETTORE: DISPONIBILE IL SOFTWARE PER LE SEGNALAZIONI 2014

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software "Segnalazioni 2014", mediante il quale è possibile comunicare al fisco gli elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità e incoerenza, nonché le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore. L'invio telematico delle comunicazioni sarà possibile fino al 31 ottobre 2015. Il software "Segnalazioni 2014" è destinato ai contribuenti che intendano comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2013.

L'applicativo potrà inoltre essere utilizzato per fornire spiegazioni in merito alle anomalie segnalate da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tra queste, possono formare oggetto di dettaglio le incoerenze relative alle

differenze tra rimanenze finali e esistenze iniziali, quelle relative ai beni strumentali, nonché le anomalie relative all'incidenza dei costi residuali di gestione.

Il software potrà inoltre essere utilizzato per predisporre e inviare telematicamente la comunicazione con cui illustrare le cause che hanno determinato l'inapplicabilità o l'esclusione dagli studi di settore.

Il programma è disponibile sul sito internet delle Entrate seguendo il percorso: "Servizi per – Comunicare – Segnalazioni studi di settore/Unico 2014".

Per l'invio delle segnalazioni (possibile fino al 31 ottobre 2015) è sufficiente acquisire il codice PIN necessario per l'utilizzo del servizio File Internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa l'invio può avvenire attraverso il canale Entratel.

PER SCARICARE LA GUIDA

[CLICCA QUI](#)

DETRAZIONI PER LE SCHERMATURE ESTERNE: UNA GUIDA DELL'ENEA

Alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Finanziaria 2015, possono fruire della detrazione Irpef/Ires del 65% anche i seguenti interventi di riqualificazione e risparmio energetico:



- **schermature solari** di cui all'allegato M del D.lgs. 311/2006. La detrazione spetta nel limite di 60.000 Euro, pertanto la spesa massima agevolabile è pari a 92.307,69 Euro;
- impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**. La detrazione spetta nel limite di 30.000 Euro, pertanto la spesa massima agevolabile è pari a 46.153,85 Euro;

La detrazione spetta per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2015**.

Per individuare le spese agevolabili:

- le persone fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali devono seguire il criterio di cassa, ossia, la data di effettivo pagamento;
- le imprese individuali/società/enti commerciali invece devono seguire il criterio di competenza, ossia la data di ultimazione della prestazione.

Enea ha realizzato un Vademecum per l'uso delle schermature solari o ai fini della compilazione dell'Allegato F, sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell'Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.

La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Sostanzialmente il Vademecum precisa le tipologie di schermature solari ammissibili ai fini delle detrazioni fiscali del 65% affermando che esse:



- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
- Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- Devono essere mobili;
- Devono essere schermature "tecniche";
- Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

I requisiti che l'immobile oggetto di intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni sono:

- Alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

Si ricorda che per poter fruire della detrazione **occorre inviare all'ENEA la relativa documentazione** esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono ultimati i lavori per il 2015, di seguito riportato.

PER SCARICARE IL VADEMECUM

[CLICCA QUI](#)

PER INVIARE LA DOCUMENTAZIONE A ENEA

[CLICCA QUI](#)

IRREGOLARITA' CATASTALI DA PAGARE CON F24 DAL 1 GIUGNO 2015



Dal **1° giugno 2015** le irregolarità catastali si pagheranno con il Modello F24. Non sarà possibile la compensazione

L'Agenzia delle Entrate consentirà il pagamento delle sanzioni comminate, a chi ha ricevuto una notifica di accertamento per

inosservanza della disciplina catastale. L'Agenzia ha specificato che l'estensione del modello di pagamento con F24 interessa i seguenti versamenti, tutti conseguenti ad accertamenti per inosservanza della normativa catastale:

1. tributi speciali catastali,
2. sanzioni amministrative,
3. interessi sui tributi speciali catastali,
4. imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali,
5. recupero spese volte,
6. spese di notifica di atti catastali,
7. oneri accessori,
8. altre spese per operazioni catastali.

Per il pagamento delle somme relative al procedimento di attribuzione della rendita presunta, restano invece ferme le disposizioni contenute nel provvedimento interdirigenziale del 24 febbraio 2012.

Resta esclusa la possibilità per il contribuente di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti gli importi dovuti.

RISPARMIO ENERGETICO: UN RIEPILOGO DELLE SPESE DETRAIBILI

Gli interventi che beneficiano della detrazione per il risparmio energetico **possono essere così sintetizzati:**



- interventi di **riqualificazione energetica su edifici esistenti**, dai quali si ottiene una riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale. Per tale fattispecie non viene prevista una serie specifica di interventi agevolabili, quel che conta è che venga conseguito un indice di prestazione energetica non superiore (dal 2008) ai valori definiti dall'Allegato A al Decreto 11.03.2008;
- interventi **sull'involucro dell'edificio** relativi a:
 - ✓ strutture opache verticali (pareti);
 - ✓ strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
 - ✓ finestre comprensive di infissi;
 - ✓ che rispettino determinati requisiti di trasmittanza termica;
 - ✓ installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda**;



Inoltre

- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti:
 - ✓ dotati di caldaie a condensazione;
 - ✓ dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
 - ✓ acquisto e posa in opera delle **schermature solari**, di cui all'allegato M al D.lgs. 311 del 29.12.2006;
 - ✓ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

Si riepilogano nella tabella che segue gli interventi agevolabili, la misura della detrazione e il periodo in cui è possibile fruire dell'agevolazione.

Tabella riepilogativa risparmio energetico

INTERVENTI AGEVOLABILI	DETRAZIONE MASSIMA	PERIODO	DETRAZIONE
Riqualficazione energetica	100.000 Euro	Dal 01.01.2012 al 05.06.2013	55% Spesa massima € 181.818,18
		Dal 06.06.2013 al 31.12.2015	65% Spesa massima € 153.846,15
Sull'involucro dell'edificio	60.000 Euro	Dal 01.01.2012 al 05.06.2013	55% Spesa massima € 109.090,91
		Dal 06.06.2013 al 31.12.2015	65% Spesa massima € 92.307,69
Pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 Euro	Dal 01.01.2012 al 05.06.2013	55% Spesa massima € 109.090,91
		Dal 06.06.2013 al 31.12.2015	65% Spesa massima € 92.307,69
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 Euro	Dal 01.01.2012 al 05.06.2013	55% Spesa massima € 54.545,45
		Dal 06.06.2013 al 31.12.2015	65% Spesa massima € 46.153,85
Acquisto e posa in opera dischermature solari	60.000 Euro	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	65% Spesa massima € 92.307,69
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 Euro	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015	65% Spesa massima € 46.153,85

SANATORIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE ENTRO GIUGNO

I donatori che hanno erroneamente scomputato l'imposta sostitutiva pagata dal donante in passato, possono regolarizzare entro il **19 giugno 2015**.

Nella Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, nel caso in cui un soggetto riceva in donazione una partecipazione il cui valore sia stato già rideterminato dal donante ed il donatario intenda procedere ad una nuova rivalutazione del valore, l'imposta sostitutiva pagata in precedenza dal donante non può essere scomputata da quella dovuta dal donatario in occasione della successiva rideterminazione. Lo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni è possibile, infatti, solo se effettuato dallo stesso soggetto. Di recente, con la Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, l'Agenzia è ritornata sul tema chiarendo che, nelle more delle istruzioni giunte solo con la Risoluzione n. 91/E/2014, i donatori che hanno erroneamente scomputato l'imposta sostitutiva pagata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni, possono regolarizzare la propria posizione entro il 19.06.2015, senza sanzioni e con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

EQUITALIA: ATTIVO IL NUOVO CANALE PER I SUGGERIMENTI

Equitalia ha attivato un nuovo canale di dialogo con i contribuenti, denominato **"Aiutaci a migliorare il servizio"**, disponibile dal 4 maggio nell'area **"Contatti"** del sito internet www.gruppoequitalia.it. L'obiettivo del nuovo servizio online è quello di raccogliere suggerimenti e indicazioni per supportare l'attività allo sportello e definire gli eventuali interventi migliorativi. I contribuenti, infatti, attraverso tale canale, potranno segnalare eventuali aree di miglioramento da apportare ai servizi degli sportelli di Equitalia, come ad esempio tempi di attesa, rispetto degli orari, erogazione del servizio, funzionamento del codometro, disponibilità della modulistica, ecc.

EQUITALIA: COME PAGARE A RATE I DEBITI



Equitalia per far fronte ai debiti dei contribuenti concede la rateizzazione fino a 10 anni.

La rateizzazione ordinaria può essere chiesta per 72 rate (6 anni) mentre quella straordinaria fino a 120 rate (10 anni). Si può prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle. Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). Per debiti fino a 50 mila euro la rateizzazione si richiede con una semplice domanda senza aggiungere altri documenti (ad esempio l'Isce) necessari invece per rateizzare importi superiori. **Si decade dal beneficio della rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive.** I debiti rateizzati possono essere compensati con eventuali crediti. Importante un chiarimento sulla richiesta di sospensione delle cartelle che può essere richiesta direttamente a Equitalia

che si fa carico di inoltrare all'ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.

PER SCARICARE LA GUIDA DELLE ISTRUZIONI

[CLICCA QUI](#)

DETRAIBILI LE SPESE DI ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Nella **Circolare n. 17/E/2015**, in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi dei CAF e degli operatori inerenti la dichiarazione fiscale, è stato precisato che **le tasse pagate per l'iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili nella misura del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria.**

Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell'ambito delle spese di istruzione detraibili. La frequenza di questi corsi, invece, non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a corsi di laurea universitari presso un'università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest'ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa, in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.

DAL 1° MAGGIO POSSIBILE MODIFICARE IL 730 PRECOMPILATO

Dal 1° maggio è consentito apportare modifiche al 730. Non bisogna dimenticare, però, che chi procede autonomamente ad una variazione che incide sull'imposta o un'integrazione significa sarà soggetto ai controlli formali sugli oneri comunicati alle Entrate e potrà ottenere i rimborsi oltre 4mila euro solo dopo il vaglio preventivo dell'Agenzia. Allo stesso tempo, la modifica tramite Caf o professionista abilitato rischia di far scattare la loro responsabilità con l'obbligo poi di rispondere di maggiori imposte, sanzioni e interessi.

DETRAZIONI FISCALI PER I FAMILIARI A CARICO

L'articolo 12 del TUIR, disciplina le detrazioni d'imposta spettanti per carichi di famiglia, indicando una struttura che stabilisce l'ordine preciso da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del c.c., da considerare "a carico" in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico" sia, nell'ordine:

- coniuge (lett. a, b),
- figlio (lett. c),
- altro familiare convivente o per il quale e' versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria (lett. d).

Per esempio, in un nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) in cui solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari). Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari.

L'ordine delineato nell'art. 12 del TUIR, potrebbe però non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.

In tal caso, con la finalità di non voler sfavorire detti nuclei familiari, con la **circolare 17/E del 24 aprile 2015** l'Agenzia Entrate ha comunicato che le detrazioni in esame possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico" rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.

Ricordiamo che i familiari che possono essere considerati "a carico", se conviventi, sono quelli indicati nell'art. 433 del Codice Civile, e quindi:

- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. Per gli altri familiari a carico è invece necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

COME DETRARRE LE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche in questo caso, per poter beneficiare della detrazione del 19% dall'IRPEF, **deve essere conservata** a cura del dichiarante **la documentazione debitamente quietanzata**. Non possono essere computate tra le spese che danno diritto alla detrazione quelle relative al trasferimento e al soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, **va corredata da una traduzione in italiano**; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. **Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.**



SENTENZE

IVA DETRAIBILE SULLE RISTRUTTURAZIONI PER LE ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE

Per la Cassazione, ai fini della detraibilità dell'IVA sulle spese di ristrutturazione, non rileva la classificazione catastale dell'immobile, ma la strumentalità all'esercizio di impresa. Con la **sentenza n. 8628 depositata il 29 aprile 2015**, ha infatti affermato che **l'Iva pagata per le ristrutturazioni delle case destinate all'attività di affittacamere è detraibile**. Non rileva, infatti, la classificazione catastale dell'immobile, ma la strumentalità all'esercizio di impresa. La sentenza è relativa ad una causa sorta a seguito del fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento con il quale recuperava l'Iva detratta sulle spese di ristrutturazione da parte di un contribuente che esercitava l'attività di affittacamere. Secondo l'ufficio delle Entrate, la detrazione dell'IVA era illegittima poiché i fabbricati erano accatastati ad abitazione civile (A2). La Corte di Cassazione, però, richiamando i principi della Corte di Giustizia, ha confermato le decisioni di merito evidenziando che, a prescindere dall'accatastamento, occorre valutare in concreto l'effettiva natura del bene in relazione agli scopi dell'impresa. Nel caso di specie, era legittima la detrazione dell'Iva pagata sulle opere di ristrutturazione.

REDDITOMETRO: E' SUFFICIENTE PRESENTARE I PREGRESSI?

La **sentenza Cassazione n.7339/2015** si discosta dall'orientamento consolidato e offre una sponda alla difesa del contribuente nell'accertamento da redditemetro.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 7339 del 10 aprile scorso in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (tramite il redditemetro), la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati. In altri termini ciò che è richiesto al contribuente è la dimostrazione dell'astratta compatibilità tra tenore di vita e reddito disponibile e non del relativo nesso causale che altrimenti sfocerebbe in una vera e propria probatio diabolica non trattandosi di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. E' una lettura completamente diversa dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza e della prassi nell'interpretazione della norma.



APPALTI: L'OMESSA INDICAZIONE DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA E' FALSO IN GARA

(TAR Lombardia-Brescia, sez. II, sentenza 06.02.2015 n° 201). Il concorrente che abbia omissso di allegare un elemento essenziale della domanda di partecipazione alla gara non deve essere escluso, dovendosi invece procedere alla necessaria integrazione degli elementi mancanti. Nel caso di specie, era avvenuto che nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, un concorrente era stato escluso in quanto esso aveva omissso di dichiarare la presenza di una condanna penale per un reato attinente allo svolgimento dell'attività professionale (mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). L'importo oggetto del mancato versamento era obiettivamente minimo (circa 150 euro), ma la stazione appaltante aveva ritenuto che, operando tale omissione, il legale rappresentante del concorrente avrebbe dichiarato il falso e impedito alla stazione appaltante di vagliare la gravità della condanna: per tale ragione era stata disposta l'esclusione.

La società esclusa proponeva ricorso avverso l'esclusione, sollevando una serie di censure, fra le quali risulta di particolare interesse quella attinente alla supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2 bis e 46 del d. lgs. 163/2006, per non aver consentito la regolarizzazione dietro pagamento di sanzione pecuniaria prevista dall'ultima norma citata.

Questo aspetto della vicenda rappresenta l'elemento di maggiore interesse della pronuncia. Al riguardo deve innanzitutto dirsi che il bando di gara in questione era stato pubblicato il 27 giugno 2014, ossia dopo l'entrata in vigore del comma 2 bis dell'art. 38 del codice degli appalti introdotto dal suddetto decreto legge n. 90/2014 (ossia dopo il 25 giugno 2014). In altri termini, poiché la mancata dichiarazione della condanna integra un falso nelle dichiarazioni di gara, e poiché da tale omissione ne derivava un ostacolo all'esercizio del potere amministrativo di valutare in modo discrezionale l'effettiva gravità della condanna riportata e l'incidenza della stessa sulla valutazione della serietà ed affidabilità del concorrente, tale omissione non è sanabile.

Il TAR – il quale ha rigettato anche gli altri profili di censura mossi contro l'esclusione dalla gara – ha quindi rigettato il ricorso, sottolineando come, una volta accertata la carenza del requisito da un punto di vista sostanziale, l'ipotesi di violazione dell'art. 38, comma 2 bis d.lgs 163/2006 risulti del tutto inconferente in quanto, mancando il requisito sostanziale non vi è possibilità di sanatoria.

GEOMETRA DIRETTORE LAVORI: RESPONSABILITA'

Il Geometra direttore dei lavori è responsabile anche se i difetti di realizzazione riguardino interventi diversi da quelli oggetto del suo incarico. Decisione della Cassazione.

Il geometra infatti, che assume l'incarico di direttore dei lavori limitatamente alle opere che rientrano nel novero delle sue competenze, è responsabile anche se i difetti di realizzazione riguardino interventi diversi da quelli oggetto del suo incarico. Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7370 del 13 aprile 2015.

Afferma la Corte di Cassazione nella sentenza: "se il geometra assume un incarico di direzione lavori nell'ambito delle sue competenze e l'impresa, contestualmente, esegue opere che esulano da tale ambito, al geometra, nella sua veste di direttore dei lavori, spetta comunque un potere di vigilanza".

ESPROPRIAZIONI

Può contemporaneamente proporsi un'azione di opposizione alla stima relativamente all'indennità di esproprio offerta dall'Amministrazione (implicitamente riconoscendo che l'attività espropriativa è lecita) ed

un'azione con la quale si contesti in radice la legittimità della procedura espropriativa? E nel caso affermativo, che sorte viene riservata alle due parallele iniziative giudiziarie?

Sono questi i temi che la IV Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato, in via preliminare, con la **sentenza del 7 aprile 2015, n. 1768** sull'appello proposto da un ente che aveva attivato un procedimento espropriativo per la realizzazione dell'ampliamento di un asse autostradale. Che vi sia logica incompatibilità tra l'azione proposta innanzi alla Corte di Appello (per opporsi alla stima) e quella incardinata innanzi al Tar (per contestare lo stesso esproprio) è evidente: l'una postula che la procedura seguita sia legittima, ma che l'indennizzo erogato sia inferiore al dovuto, mentre il petitum articolato innanzi alla giurisdizione amministrativa poggia sul presupposto che la procedura espropriativa sia divenuta (o lo fosse ab origine) illegittima.

Tuttavia, che ciò non integri alcuna ipotesi di inammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, è altrettanto palese: secondo i giudici infatti una parte ben può, anche a fini cautelativi, proporre più domande, innanzi a giurisdizioni diverse, seppur fondate su presupposti reciprocamente escludenti. Semmai è corretta la deduzione secondo cui tale contemporanea proposizione di azioni potrebbe eventualmente condurre a concretizzare l'ipotesi di un possibile futuro conflitto di giudicati: senonché, tale evenienza è espressamente disciplinata dall'art. 395 c.p.c. (che prevede la revocazione delle sentenze affette da tale tipo di vizio); al più potrebbe dare luogo ad una ipotesi di sospensione facoltativa del processo. In ogni caso, la duplicità delle azioni in questione giammai potrebbe condurre alla declaratoria di inammissibilità del mezzo di primo grado o dell'appello.

TENDE DA SOLE: PER L'INSTALLAZIONE NON E' NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE



La vicenda giunta all'attenzione del giudice amministrativo riguarda l'istanza presentata da una società che chiedeva l'autorizzazione ad installare una tenda da sole **"che ombreggiava lo spazio esterno, oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico"**.

Il Comune, pur non avendo autorizzato l'installazione della copertura, richiedeva, comunque, alla società il pagamento del canone annuo per l'occupazione del suolo pubblico facendo espresso riferimento anche al tendaggio parasole. Sennonché con opposta ordinanza il Comune intimava alla società di rimuovere entro 90 giorni la struttura reggi tenda e ripristinare lo status quo ante, in quanto, il pagamento del canone di occupazione non avrebbe potuto sostituire il Permesso di costruire che sarebbe invece stato necessario, stante il vincolo paesaggistico insistente su tutto il territorio comunale.

Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Molise, Campobasso, che con sentenza del 4.5.2015, n. 181 evidenzia come con riguardo alle tende parasole, in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.

Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio.

Secondo un'opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire. Secondo, infine, una posizione intermedia, l'installazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non

determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Il TAR ha ritenuto di condividere quest'ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell'art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infatti, ad avviso del giudice amministrativo, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia.

Il TAR, con particolare riferimento alle tende parasole installate proprio nell'ambito di attività del tipo di quella oggetto del presente giudizio, non ha mancato di richiamare la sentenza del Consiglio di Stato che ha rilevato come :<<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell'edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l'accesso dell'esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e "pesante" rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di "porticato" o di "veranda"; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all'esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l'opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all'edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) >> (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

Sulla base di tali premesse il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, l'intervento edilizio costituito dall'installazione di una struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di una certa ampiezza, nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi non sia sottoposto al regime del Permesso di costruire.

Il Collegio ha osservato ancora, per ragioni di completezza, che a seguito delle modifiche apportate all'art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall'art. 5, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73), e in ultimo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l. 11 settembre 2014, sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di accertamento delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest'ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice amministrativo ha affermato in tal caso che l'ordine di demolizione è illegittimo, né si può considerare in senso contrario la circostanza che l'area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto la semplice menzione di tale circostanza non è sufficiente a motivare da solo il provvedimento negativo e la misura sanzionatoria, che si concentra invece sul profilo della necessità del permesso di costruire.

E' REATO REALIZZARE UNA TETTOIA SENZA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Pensiline o tettoie appoggiate sull'edificio che ne modificano la sagoma e il prospetto sono abusive senza il permesso di costruire. Legittimo è l'ordine di demolizione che ne disponga la rimozione.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata il 28.4.2014 nella quale sono stati evidenziati i principi giurisprudenziali consolidati di seguito esposti:

I) l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

II) a fronte della motivazione in *re ipsa* che incontra l'ordine di demolizione all'esito dell'accertamento dell'abuso edilizio, il lasso temporale che fa sorgere l'onere di una motivazione rafforzata in capo all'amministrazione – ma sempre in presenza di circostanze eccezionali rigorosamente provate da chi le invoca - non è quello che intercorre tra il compimento dell'abuso e il provvedimento sanzionatorio ma quello che intercorre tra la conoscenza dell'illecito e il provvedimento sanzionatorio adottato; in mancanza di conoscenza della violazione da parte dell'amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale;

III) lo stesso è a dire per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate che non rappresenta un provvedimento di autotutela, ma costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; in senso ostativo all'acquisizione non può assumere quindi rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento eventualmente riposto dall'interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione;

IV) il fatto che sia intercorso lungo tempo dalla realizzazione dell'abuso al provvedimento sanzionatorio non elide né aggrava quanto a motivazione, il doveroso e imprescrittibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.;

V) l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo; né si configurano particolari esigenze o conseguenze connesse alla partecipazione procedimentale dell'interessato;

VI) quanto al concetto di «pertinenza», ai sensi e per i fini di cui all'art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. dalla l. 25 marzo 1982 n. 94, tale da richiedere non già la concessione edilizia, bensì la mera «autorizzazione», si rileva, da un lato, la differenza da quello di cui all'art. 817 c.c., che è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, (cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro uso rispetto alla cosa cui esso inserisce); dall'altro, che per potersi avere pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale

durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa.

VII) la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento;

VIII) integra il reato previsto dall'art. 44 lett. b) d.p.r. n. 380 del 2001 (in precedenza art. 20, lett. b) l. n. 47 del 1985), la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata.

IX) per la realizzazione di una tettoia, appoggiata su un edificio occorre il rilascio del permesso di costruire, poiché essa comporta una modifica della sagoma e del prospetto, sicché è legittimo l'ordine di demolizione che ne disponga la rimozione, perché abusiva.

GAZEBO IN CENTRO STORICO



E' necessario il permesso di costruire per il gazebo del ristorante sul marciapiede in centro storico. Non basta la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non implica precarietà dell'opera, ai fini autorizzativi e dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione, anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione. È questo il

principio ribadito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 1.12.2014.

LA VICENDA. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto da una società contro il parere della Soprintendenza e il collegato diniego comunale del permesso in sanatoria di un gazebo antistante il marciapiede dell'esercitata attività di ristorazione in una Piazza, nel centro storico di Taranto. La sentenza di primo grado si è basata sulla considerazione che "le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani di interesse artistico o storico" non costituiscono beni culturali ipso iure, in assenza della dichiarazione di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella specie non emessa. L'Amministrazione dei beni culturali critica la sentenza evidenziando che le piazze pubbliche non necessitano di dichiarazione di interesse storico-artistico, in quanto sono di per sé beni culturali. L'appello è stato accolto e la sentenza riformata, in base alla consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le piazze pubbliche (in specie laddove rientranti nell'ambito dei centri storici) sono qualificabili come 'beni culturali' indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico.

IL CONCORDATO PREVENTIVO NON "SALVA" DAL REATO PENALE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO IVA

La Cassazione ha sentenziato (sentenza 15853 del 16 aprile 2015) che l'omesso versamento del debito IVA emerso dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (e quindi il 27 dicembre), non integra la fattispecie penale di cui all'art. 10-terdel DLgs. 74/2000, nei casi in cui il contribuente sia anteriormente ammesso a una procedura di concordato preventivo che preveda solo una dilazione del versamento di quanto dovuto.

IMPOSSIBILE PER LA STAZIONE APPALTANTE DISAPPLICARE IL DURC

Il Consiglio di Stato, con la **sentenza 7 aprile 2015 n. 1769**, ha esplicitato le condizioni riferite al DURC, confermando l'impossibilità per la stazione appaltante di disapplicare un DURC negativo o di sindacarne autonomamente le sue risultanze; secondo il Consiglio di Stato la stazione appaltante, ha il dovere di attenersi ad un DURC negativo qualora il mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse risulti definitivamente accertato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs n. 163 del 2006.

RIPARTIZIONE ONERI CONDOMINIALI

Con la sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare ancora una volta i criteri di ripartizione degli oneri condominiali: in ipotesi di **ricostruzione e manutenzione di scale ed ascensore** la norma di riconoscimento è costituita dall'**art. 1124 c.c.**, che impone una suddivisione delle spese per il 50% in ragione dei millesimi generali e per il 50% in ragione del piano, **salvo che sussista un diverso accordo di ripartizione di natura negoziale approvato all'unanimità dai condomini**.

Sulla base di tale assunto, la Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso del proprietario di una porzione immobiliare situata al piano terra di un condominio a sei piani, di cui solo i primi cinque raggiungibili per mezzo dell'ascensore. In particolare, il condomino, risultato soccombente in entrambi i gradi di giudizio, lamentava, in primo luogo, l'**invalidità della tabella** relativa alle spese dell'ascensore, poiché la stessa considerava erroneamente il suo appartamento come sito al primo piano anziché al pianterreno - con conseguente attribuzione millesimale eccedente a quella dovuta - e includeva nel computo anche l'ultimo piano non servito dall'ascensore, in secondo luogo, l'**illegittimità del criterio di ripartizione** approvato dall'assemblea, che stabiliva l'onere contributivo per il 40% in proporzione all'altezza e per il 60% in proporzione alla proprietà in contrasto con il combinato disposto degli artt. 1123 e 1124 c.c.

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la Suprema Corte rilevava come il giudice di seconde cure avesse omissis di chiarire se la deroga al criterio legale fosse stata approvata all'unanimità, invero, "il suddetto accordo unanime occorre, in quanto **non è conforme al disposto dell'art. 1224 cc. né la suddivisione al 40/60% (anziché al 50/50%) della spesa secondo i valori e le altezze, né l'inclusione della proprietà individuale al piano terra nel riparto secondo l'altezza** dato che il ricorrente è bensì servito dall'ascensore, non però per il suo appartamento, ma per i locali condominiali al sesto piano, che possono essere raggiunti in ascensore fino al quinto piano; ed è in questo presupposto che la sua partecipazione alla spesa avrebbe dovuto essere calcolata".

DISTANZE MINIME TRA EDIFICI

Di norma, le scale esterne sono parte integrante degli edifici, e risultano pertanto rilevanti ai fini delle distanze stabilite dall'art. 873 cod.civ.

È del resto consolidato in tal senso l'orientamento della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 2228 del 15 febbraio 2001 (sez. II), riprendendo numerose sue precedenti pronunce, ha affermato che **"ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dagli articoli 873 e seguenti del codice civile e**

delle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio od incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione".

E' decisamente estesa la definizione della Suprema Corte, che in materia di scale ha stabilito che, a nulla rileva il fatto che esse siano a struttura chiusa, ovvero in tutto o in parte aperte, ovvero in tutto o in parte coperte. Essenziale è soltanto il fatto che esse siano idonee a creare una volumetria nuova, anche soltanto parziale.

SICUREZZA NEI CANTIERI: LE RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

La Cassazione, con la **sentenza n. 6718 del 2015**, ha affermato che può rispondere della morte di due persone conseguente ad un incidente avvenuto su pista ciclabile il direttore dei lavori che non abbia rispettato il progetto originario e, comunque, le regole ministeriali, di valenza cautelare, di costruzione dell'impianto.

CONDOMINIO: MODIFICA DEL VERBALE



Con **sentenza 31 marzo 2015, n. 6552** la Suprema Corte ha risolto la questione in merito al verbale dell'assemblea condominiale, ovvero se debba essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell'assemblea condominiale, oppure possa essere redatto, corretto o modificato anche in assenza dell'organo collegiale, essendo, al riguardo, sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e della Segretaria che lo hanno redatto o

modificato, specificando se l'inserimento nel verbale, al termine o dopo lo scioglimento dell'assemblea condominiale, di un condomino considerato "assente" nel corso dell'intero procedimento collegiale (costituzione, discussione e deliberazione) costituisca (o non) "mero errore materiale" e legittimi, pertanto, la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione assembleare.

La Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell'assemblea su disposizione del Presidente e con l'esecuzione da parte del segretario non comportano l'invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera stessa, nel senso che non l'abbiano, in ogni caso, fatta venir meno. E' opportuno, tuttavia, precisare che, in tema di condominio di edifici, deve invece considerarsi nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell'assemblea stessa e l'allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell'art. 66 disp. att. c.c., risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea sia il principio della collegialità della deliberazione.



DAL WEB

IL CIBO A DOMICILIO SI ORDINA CON GOOGLE

Molto più di un semplice motore di ricerca. Le funzionalità oggi messe a disposizione da **Google** vanno ben oltre quelle che permettono di trovare informazioni e documenti online: con **bigG** è possibile interagire mediante comandi vocali, ottenere indicazioni per raggiungere una destinazione, riprodurre contenuti multimediali e persino ordinare cibo a domicilio. È infatti questa l'ultima novità introdotta dal gruppo di Mountain View. Il funzionamento è piuttosto semplice: **cercando ad esempio un ristorante o una pizzeria nelle vicinanze sul proprio telefono, si vedrà comparire l'opzione "Place an order" (con tutta probabilità "Invia un ordine" in italiano)**. Basta premerla, scegliere il servizio di consegna e si verrà indirizzati al sito del locale per completare l'ordine. Va segnalato che, al momento, la funzionalità è attiva esclusivamente negli Stati Uniti e per un numero limitato di attività (Seamless, Grubhub, Eat24, Delivery.com, BeyondMenu e MyPizza.com). Come spesso accade con le novità di bigG, dopo una fase di test iniziale l'accesso potrebbe essere esteso anche ad altri territori. **Sia che desideriate ardentemente un piatto di pizza o di pad thai, a partire da oggi è possibile ordinare il cibo da alcuni dei vostri ristoranti preferiti direttamente dalle pagine dei risultati di Google.**

SURFACE 3 NON SUPPORTA WINDOWS 10

Surface 3 non supporta Windows 10, almeno per il momento. Tutti i neo possessori del nuovo ibrido della casa di Microsoft che provassero ad installare l'ultima build 10074 dell'Insider Preview Windows 10 si troverebbero di fronte ad una serie di problemi tra cui frequenti blocchi del sistema operativo e il touch screen che non risponde sempre ai tocchi degli utenti. I problemi, secondo Microsoft, sarebbero da ricercarsi nella mancanza di driver Intel dedicati a Windows 10 per la nuova piattaforma hardware di cui dispone il Surface 3.

NIENTE MARCHIO EUROPEO PER SKYPE. SI CONFONDE CON SKY

In quella che è stata definita "la guerra del cielo", tra i due colossi Skype e Sky, è quest'ultima a vincere la seconda battaglia. Per il Tribunale dell'Unione Europea, infatti, il marchio del noto brand della comunicazione digitale non può essere registrato come comunitario perché esiste "un rischio di confusione" con l'altrettanto noto player delle tv via satellite.

LA MUSICA CLASSICA RALLENTA IL BATTITO CARDIACO

Alcuni studi scientifici hanno evidenziato che quando ascoltiamo la musica classica il battito cardiaco rallenta, diminuisce la pressione e si abbassano gli ormoni legati allo stress. Il potere della musica, che ha dimostrato di avere effetti benefici anche su pazienti in attesa di operazioni chirurgiche, funziona soprattutto quando



ascoltiamo autori e brani in grado di solleticare il nostro entusiasmo. All'interno di casa trova posto per una zona relax in cui ascoltare musica o mettersi in posizione comoda a leggere. Si può creare una mensola con libri, riviste e l'occorrente per un hobby con cui ritrovare il piacere di perdersi nel tempo. Così come esiste la serata film, si può dare inizio alla serata dedicata all'ascolto. Oggi in commercio esistono diverse modalità di impianti, con prezzi differenti e budget anche minimi.

BENESSERE & POLLICE VERDE

La sola presenza delle piante può indurre uno stato di profonda calma e relax, lo ha spiegato un team di ricerca appartenente all'Università di Washington. Facendo entrare un gruppo di soggetti ad alto livello di stress in una stanza piena di piante, la pressione ha mostrato nell'immediato un netto miglioramento. Fissa in una zona illuminata della cucina o del salotto una mensola dove posizionare tanti vasetti. Quali varietà scegliere per favorire il relax? Agrumi, che sopravvivono anche in appartamento, per scatenare il buon umore, gardenia antistress grazie al profumo dolcissimo e ottime le piante aromatiche, deliziose per le fragranze intense e utili in cucina.

COLORE GIALLO: SI NEGLI AMBIENTI CONFINATI



Il colore giallo è un tuffo sensoriale nella vitalità che immediatamente rimanda al sole e porta l'allegria delle belle giornate. Utilizzato in una stanza come il salotto favorisce la sensazione di ospitalità e accoglienza. Questa tonalità ha l'effetto di illuminare immediatamente la stanza come un raggio di luce improvviso: occorre scegliere un tono chiaro e intenso, da abbinare a un arredamento giocato sul bianco o i toni caldi del legno.

COME SMACCHIARE I TESSUTI

A volte succede di sporcarsi gli abiti che si indossano o magari di far cadere il vino sulla tovaglia. Con alcuni semplici trucchi eliminare ogni tipo di macchia sarà molto semplice. Vi forniremo alcuni consigli dettati dalla saggezza delle nostre nonne.

Come smacchiare il bucato: Per smacchiare il bucato aggiungere a 1/2 litro del detersivo di Marsiglia 10 cucchiaini d'ammoniaca.

Come smacchiare i tessuti: macchie di cioccolato, frutta, birra, bibite.

- ✓ Immergere la parte macchiata in una soluzione di latte, alcool e limone. Dopo procedere al lavaggio normalmente.

Come smacchiare i tessuti: macchie di carta carbone

- ✓ Immergere la parte interessata nella benzina e risciacquare abbondantemente in acqua.

Come smacchiare i tessuti: olio, vino, caffè.

- ✓ Inumidire la parte interessata con qualche goccia di aceto. Trattare con il vapore di un ferro da stiro sulla macchia dal rovescio del tessuto. In questo modo lo sporco fuoriesce dalla parte opposta. Si consiglia di metterci sotto una spugna per assorbire lo sporco.

Come smacchiare i tessuti: macchie di sudore.

- ✓ Immergere la parte interessata con bicarbonato di sodio: grazie alla sua alcalinità reagisce all'acqua producendo ossigeno attivo sulle macchie

Come smacchiare i tessuti, consigli utili.

- ✓ La gomma da masticare attaccata al tessuto si rimuove mettendo il capo in congelatore, si staccherà facilmente.

- ✓ Il rossetto difficilissimo da togliere, specie sui tovaglioli, viene via con alcool premendo bene sulla macchia senza strofinare.
- ✓ Il succo di limone ha un forte potere sgrassante sulle macchie vecchie. E' sufficiente tagliarlo a metà, sfregarlo sulle macchie e risciacquare con acqua tiepida.

Per gli indumenti delicati come lana e seta è consigliabile utilizzare un detersivo liquido: quello in polvere è più efficace contro lo sporco ostinato e sul colore bianco, ma è aggressivo sui colori e sulle fibre naturali.

COME CALCOLARE LE CALORIE DI UNA GIORNATA



Le calorie contenute negli alimenti sono in prole povere l'energia che immettiamo nel nostro organismo attraverso i pasti, che ci serve per compiere le nostre azioni quotidiane. Una metafora che molto spesso viene utilizzata per far comprendere il concetto è la benzina che mettiamo nell'auto. Se non pratichiamo dell'attività fisica o comunque se mangiamo più di quanto realmente ci occorre, finiamo per ingrassare, riprendendo ancora la metafora dell'auto infatti, è come se volessimo fare il pieno di benzina in un'auto in cui è stato appena fatto, sarebbe quindi inutile! Le tentazioni culinari purtroppo sono tante e costanti, basta farsi una passeggiata ad esempio per scorgere subito invitanti dolcetti nelle vetrine delle pasticcerie, pizzette calde dalle trattorie ecc..può essere davvero

difficile resistere, inoltre molto spesso non abbiamo un' adeguata conoscenza ed educazione alimentare opportune.

Nel dettaglio come calcolare le calorie:

calcolare le calorie è estremamente semplice, infatti, con le nuove normative, spesso sulle confezioni sono già indicate le tabelle nutrizionali, pertanto vi basterà fare delle semplici addizioni per capire quante calorie assumete con i vostri pasti durante il giorno. Se invece non dovesse essere esplicitato il valore in grammi, potrete procedere in questo modo: leggete la quantità di Kcal per 100 grammi di prodotto, dividetelo per 100, e moltiplicatelo per il numero di grammi di prodotto di cui intendete calcolare le calorie. Se vi siete chiesti invece, come calcolare le calorie della pietanza cruda, dovrete semplicemente procedere come prima e sommare, poi pesate il prodotto finito ed eseguite una semplice operazione dividendo il peso per le kcal e moltiplicando per 100. Ad ogni modo se avete problemi con i calcoli e poco tempo a disposizione, potrete utilizzare degli appositi moduli on line che vi aiutano a calcolare le calorie di ogni singolo alimento, addirittura avrete la possibilità di comparare due alimenti in base alle loro tabelle nutrizionali.

IL FORMAGGIO AL CARBONE

In **Inghilterra** è vendita uno dei formaggi più insoliti al mondo: il **Char Coal Cheese**. Questo formaggio è fatto con il **carbone**, e sembra stia avendo un grande successo. Sarebbero in molti, dalle persone comuni ad alcuni **famosi chef**, che stanno sperimentando il **formaggio** nero all'interno delle proprie ricette, e in molti sarebbero entusiasti dei risultati. Il formaggio è di tipo *cheddar*, il cui impasto è mescolato con **carboni attivi**, e il sapore sarebbe "molto cremoso".





IN EVIDENZA

TRANSAZIONE FISCALE

Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativamente alle **modifiche legislative** e agli interventi **giurisprudenziali** (di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) in materia di **transazione fiscale**, nonché ai nuovi istituti riguardanti la **crisi** dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali.

La transazione fiscale è disciplinata dall'art. 182-ter della legge fallimentare. La disposizione ha subito alcune modifiche ad opera, prima, del D.L. n. 78/2010, poi del D.L. n. 98/2011.

In particolare viene previsto che, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter [...].

Anche la **Corte di Cassazione** si è pronunciata in materia (sentenze n. 22931 e n. 22932 del 4 novembre 2011), e la **Corte costituzionale** (sentenza 25 luglio 2014, n. 225) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt. 160 e 182-ter [...] sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione", laddove dispongono che la proposta di concordato contenente una transazione fiscale, con riguardo all'IVA, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Infine, la legge n. 3/2012 ("Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento") ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali.

Vengono previsti **tre possibili procedimenti** per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della L.F., consistenti in:

- **accordo di composizione della crisi;**
- **piano del consumatore;**
- **procedura alternativa di liquidazione dei beni.**

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di transazione fiscale **non costituisce un obbligo** per il debitore che, nell'ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari.

Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è quindi ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l'omologazione del concordato non comporta l'effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione.



Nella circolare n. 19/E/2015, l’Agenzia sottolinea inoltre, che il debito tributario relativo all’**IVA** può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le **ritenute operate e non versate**.

Le fattispecie penali

Il D.L. n. 78/2010 ha modificato l’art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 in materia di **reati tributari**, introducendo una **nuova fattispecie penale**, riferita alla presentazione della domanda di transazione fiscale.

È configurabile il reato di **omesso versamento dell’IVA** (art. 10-ter), considerando che la giurisprudenza di legittimità ha affermato:



- (per l’ipotesi in cui la condotta omissiva sia **anteriore all’apertura del concordato preventivo**) che la proposta di concordato non elide la responsabilità dell’amministratore della società che non ha versato;
- (per l’ipotesi in cui l’ammissione al concordato preventivo sia invece **anteriore alla scadenza del termine per il versamento Iva**) che il fumus commissi delicti del reato non è compatibile con l’inclusione del debito IVA nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione “e si deve pertanto concludere che il fumus commissi delicti[...] nel caso di specie non può sussistere”.

La circolare n. 19/E/2015 dedica poi un ampio spazio alle procedure previste dalla legge n. 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano **soggetti esclusi** dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla **legge fallimentare**:

- accordo di composizione della crisi;
- piano del consumatore;
- liquidazione dei beni.

Tra i **debiti risanabili** rientrano anche quelli di **natura fiscale**, fermo restando che per l’IVA e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento.

Agli uffici, infine, viene richiesto di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.

Quali gli aspetti penali del sovra indebitamento?

La legge n. 3 del 2012 configura **specifici reati** a carico del debitore e dei componenti dell’organismo di composizione della crisi ovvero del professionista. In particolare, si prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

- a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi [...] aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
- c) omette l'indicazione di beni dell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
- d) nel corso della procedura” di composizione della crisi da sovraindebitamento “effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore”.

Inoltre, il componente dell'organismo di composizione della crisi o il professionista “che rende **false attestazioni** in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano [...] ovvero nella relazione [...], è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.”.

La medesima pena si applica qualora il componente dell'organismo di composizione della crisi o il professionista arrechi **danno ai creditori** “omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio”.